

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE
UFFICIO FALLIMENTARE

N. REGISTRO RICORSI CONCORDATI PREVENTIVI: 007/2019

RICORRENTE: SALUMIFICIO FRATELLI SPIEZIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

OGGETTO: DECRETO DI APERTURA

IL TRIBUNALE DI NOLA

riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - dr.ssa Giuseppa D’Inverno | - Presidente - |
| - dott.re Gennaro Beatrice | - Giudice - |
| - dr.ssa Rosa Paduano | - Giudice Relatore- |

letto il ricorso per concordato preventivo, presentato in data 30.09.2019 dalla società **SALUMIFICIO FRATELLI SPIEZIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**, con sede in San Vitaliano (NA) alla Via Roma 10,18, C.F. 00277960639 , P.IVA n. 01238671216, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore Dott.ri Bruno Velonà e Arcangelo Sessa, rappresentata e difesa, in forza di procura posta in calce al ricorso e su foglio separato, dall’Avv. Prof. Giacomo D’Attorre, e dall’Avv. Gaetano Improta, e con questi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Agostino Depretis 51;

vista la concessione dei termini di cui al nuovo comma 6 dell’art. 161 l. fall., (introdotto dal D.L. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, in vigore dal 12 agosto 2012) avvenuta con decreto emesso in data 10.10.2019 e comunicato in data 16.10.2019 e successiva proroga concessa con decreto del 13.12.2019 e comunicato in data 16.12.2019;

ritenuta la propria competenza per territorio e la sussistenza dei presupposti soggettivi per l’ammissione della ricorrente alla procedura di concordato preventivo;

letta la proposta e il piano di concordato preventivo con contestuale richiesta di riconoscimento della prededuzione ex art. 182 quater comma 2 l. fall. riferita alla somma di euro 500.000,00 da erogare “in una o più tranches prima dell’omologa da parte dell’assuntore previa autorizzazione del Tribunale” depositati in data 12.02.2020 dalla società **SALUMIFICIO FRATELLI SPIEZIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**, con sede in San Vitaliano (NA) alla Via Roma 10,18, C.F.



00277960639 , P.IVA n. 01238671216, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore Dott.ri Bruno Velonà e Arcangelo Sessa, rappresentata e difesa, in forza di procura posta in calce al ricorso e su foglio separato, dall'Avv. Prof. Giacomo D'Attorre, e dall'Avv. Gaetano Improta, e con questi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Agostino Depretis 51;

letto il decreto del Tribunale di concessione del termine di 15 giorni ex art. 162 comma 1 l. fall. (prorogato ex lege a seguito della sospensione straordinaria dei termini processuali disposta con DL 08.03.2020 e successive modificazioni e integrazioni) reso in data 13.03.2020 con il quale si richiedeva alla società di rendere chiarimenti e di depositare ulteriore documentazione in relazione ai seguenti punti: 1) corretto inquadramento della richiesta di riconoscimento della prededuzione ex art. 182 quater comma 2 l. fall. riferita alla somma di euro 500.000,00 da erogare “in una o più tranches prima dell'omologa da parte dell'assuntore previa autorizzazione del Tribunale” ; 2) chiarimenti sul valore dell'immobile aziendale, stimato dal perito nominato Geom. Giovanni Manca, in euro 8.108.372,94 a fronte del valore indicato nella situazione contabile alla data del 25.09.2019 in euro 18.726.527,0; 3) maggiori informazioni con riguardo alla società SH s.r.l. , assuntore del concordato, con particolare riguardo alla solvibilità dell'Assuntore; 4) chiarimenti sul pagamento eventuale dell'imposta di registro, conseguentemente all'omologazione del concordato preventivo con evidenti effetti traslativi nonché su ulteriori aspetti concerne la fase traslativa dell'operazione negoziale predisposta;

letta la memoria integrativa e di chiarimenti con contestuale istanza di autorizzazione a contrarre finanziamento prededucibile ex art. 182 quinquies, comma 1, l.fall. depositata in cancelleria in data 18.05.2020 nonché l'integrazione dell'attestazione depositata in pari data

OSSERVA

1. La proposta di concordato

La proposta di concordato, di tipo dichiaratamente liquidatorio, depositata dalla Società istante prevede:

1) la presenza di un assuntore, identificato nella società “S.H. s.r.l.” che si assumerà direttamente tutti gli obblighi concordatari a fronte del trasferimento di tutti gli attivi della Società e la messa a disposizione da parte dell'assuntore della provvista necessaria per l'adempimento degli obblighi concordatari pari ad € 11.250.000,00, il cui versamento avverrebbe con le seguenti modalità e tempistica:

- fino ad euro 500.000,00 (incrementabili fino ad un importo massimo di euro 700.000,00 a seguito del deposito della memoria integrativa e di chiarimenti con contestuale istanza di autorizzazione a finanziamento prededucibile ex art. 182 quinquies, comma 1, l.fall. depositata in



cancelleria in data 18.05.2020) nel corso del procedimento di concordato, quale finanziamento prededucibile ex art. 182 quinquies l. fall. per il quale viene presentata istanza (che verrà esaminata separatamente), previa autorizzazione da parte del Tribunale. Nel caso di omologa in via definitiva del concordato, l'importo del finanziamento prededucibile non dovrà essere restituito e costituirà parte della provvista messa a disposizione dell'Assuntore per l'adempimento degli obblighi concordatari. Nel solo caso di mancata omologazione del concordato e di fallimento della società, il credito dell'Assuntore derivante dal finanziamento infruttifero ex art. 182 quinquies l.fall. sarà fatto valere in sede di ammissione al passivo con il rango prededucibile ex art. 111 l.fall;

- ulteriori € 1.500.000,00, immediatamente dopo il passaggio in giudicato del decreto di omologa;

- il residuo, in coerenza e nel rispetto della tempistica di pagamento prevista per il pagamento dei creditori concordatari.

2) Rilascio di adeguate garanzie da parte dell'assuntore a garanzia degli obblighi concordatari, e precisamente:

- concessione di ipoteca sull'immobile della Società in favore della massa dei creditori;

- lettera di patronage da parte della controllante Consorzio Pharum , specificata con la memoria integrativa depositata in data 18.05.2020 in termini di lettera di garanzia rilasciata dalla controllante dell'assuntore SH s.r.l. Consorzio Pharum, con la quale quest'ultimo si è impegnato "a mettere a disposizione, sotto forma di aumento di capitale e/o di finanziamento soci, a SH s.r.l., a fronte di semplice richiesta scritta, tutte le somme da SH dovute in relazione agli adempimenti degli obblighi concordatari, tempo per tempo previsti dal Piano, fino all'importo massimo di Euro 11.700.000,00";

- rilascio di polizza fideiussoria assicurativa. La polizza verrà consegnata nei dieci giorni successivi all'approvazione della proposta da parte dei creditori;

3) trasferimento in favore dell'Assuntore di tutto l'attivo della Società al momento del passaggio in giudicato del decreto di omologa, immediatamente dopo il versamento della tranche della provvista di euro 1.500.000,00 e la costituzione delle garanzie offerte (iscrizione ipoteca; rilascio lettera di patronage; rilascio polizza assicurativa)

4) mantenimento del personale attualmente in forza alla Società con passaggio dello stesso alle dipendenze dell'Assuntore al momento del trasferimento dell'attivo;

5) utilizzo del fondo per imposte anticipate nei limiti della tassazione scaturente dallo stralcio dei chirografari e dalla gestione reddituale del biennio;

6) degradazione dell'IVA fornitori a debito chirografario;



7) nomina del liquidatore ex art. 182 l. fall., cui attribuire il compito di compiere gli atti attuativi del trasferimento dell'attivo in favore dell'Assuntore e di procedere ai pagamenti concordatari, con richiesta di nominare quale liquidatore ex art. 182 l.fall. uno dei due attuali liquidatori, ambedue in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall., anche al fine di assicurare la continuità delle attività in corso.

Con la proposta e il piano depositato la società ricorrente ha proposto la soddisfazione dei creditori prededucibili e concorsuali secondo il seguente schema nell'arco temporale di due anni:

(a) i creditori prededucibili saranno pagati per l'intero nei trenta giorni successivi all'omologa in via definitiva del concordato o nei trenta giorni successivi alla scadenza dei rispettivi crediti o nei trenta giorni successivi alla liquidazione del compenso da parte del Tribunale, ove necessaria. I creditori prededucibili comprendono: (i) i costi di procedura (commissari ed eventuali altri ausiliari); (ii) i compensi dei professionisti che hanno assistito e assistono la Società nel procedimento di concordato; (iii) le spese di funzionamento della Società fino alla data prevista di omologazione (30 giugno 2020 nell'originaria proposta, successivamente slittata in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso);

(iv) le spese di funzionamento della Società dalla data di omologa sino al completamento del piano concordatario.

(b) i creditori privilegiati saranno pagati per l'intero in 6 (sei) rate mensili di pari importo a partire dal mese successivo all'omologa in via definitiva;

(c) i creditori chirografari saranno pagati nella misura del 20% (ventipercento) in 8 (otto) rate bimestrali di pari importo a partire dal mese successivo rispetto a quello in cui è stato completato l'integrale pagamento dei creditori privilegiati. La Società e l'Assuntore assicurano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 160, u.c., l.fall. il pagamento dei creditori chirografari nella descritta misura minima del 20%.

La proposta prevede che i creditori non siano distinti in classi, ma ne viene prevista soltanto la divisione legale tra creditori prededucibili, muniti di privilegio e chirografari.

2. La specificazione dell'attivo e del passivo concordatario.

Di seguito si procede alla descrizione dell'attivo e del passivo concordatario.

2.1. Attivo concordatario.

Tenuto della **individuazione del fabbisogno concordatario** stimato in euro **11.441.756,000** e che il piano concordato mediante la presenza dell'Assuntore prevede che lo stesso, quale corrispettivo per il versamento nei termini delineati dell'importo complessivo della provvista messa a



disposizione per l'adempimento **degli obblighi concordatari pari ad € 11.250.000,00** cui si aggiungono le **disponibilità liquide della gestione reddituale pari ad 204.886 (banche, cassa e royalty marchio)**, ottenga il trasferimento di tutto l'attivo della Società, l'attivo concordatario viene individuato nei seguenti principali asset da trasferire all'Assuntore:

- a. l'opificio industriale ubicato in San Vitaliano (NA) via Roma n. 10. Il fabbricato nel suo complesso è stato oggetto di perizia giurata -allegata al Piano- dal Geometra Giovanni Manca in data 3 dicembre 2019 ed integrazione del 29 gennaio 2020 ed il valore è stato quantificato in € 8.108.372,94;
- b. i ventidue marchi che risultano registrati presso l'U.I.M.B. e periziati ad un valore pari a circa € 250.000,00;
- c. Credito F.Ili Alerio s.r.l. pari ad euro 47.463,05
- d. banche c/c pari ad euro 124.886,00;
- e. Cassa euro 200,00
- f. i macchinari e le attrezzature. Si tratta dei beni privi di alcun valore, perché obsoleti e perché in larga parte trattasi dei cosiddetti "imbullonati", incorporati nella struttura dell'immobile e non asportabili;
- g. i crediti della società, aventi possibilità di recupero minime, in considerazione della complessità di recupero o oggetto di compensazione con il debito tributario.

Al contrario, le disponibilità liquide (cassa e disponibilità conti bancari) che risulteranno presenti alla data dell'omologazione in via definitiva non verranno trasferite all'Assuntore, ma verranno destinati direttamente al Liquidatore ex art. 182 l.fall. per essere da questi utilizzati per l'esecuzione dei pagamenti concordatari.

Tra i beni oggetto di trasferimento rientra altresì la quota di piena proprietà pari al 50% dell'unità immobiliare sita nel comune di San Vitaliano alla via Roma n. 3, identificata al N.C.E.U. del detto comune al foglio 6 p.lla 231 sub 3, rendita catastale pari a 0, Cat F/2: tale bene, in via prudenziale, non è stato valorizzato in quanto unità collabente ritenuta priva di valore.

2.2. Il passivo concordatario.

I creditori concordatari che saranno soddisfatti dall'Assuntore con le tempistiche e le modalità indicate sono i seguenti:

Creditori prededucibili: € 1.472.820,00;

Creditori privilegiati: € 8.329.927,00;

Creditori chirografari: € 8.043.437,00.



Il dettaglio dei suddetti creditori è contenuto nel Piano, nonché nell'elenco nominativo allegato al ricorso.

3. Le valutazioni del Tribunale sulla proposta ed il piano come modificati ed integrati

In via preliminare, va evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 23.1.2013, n° 1521 e, inter alia, 4.7.2014, n° 15345), il sindacato del giudice sulla proposta di concordato preventivo deve essenzialmente avere ad oggetto la cd. fattibilità giuridica del concordato, fino al punto di esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, o quando risulti prima facie che la proposta non preveda il soddisfacimento, sia pure falcidiato dal concorso, di tutti i creditori, nessuno escluso.

Il Tribunale deve, viceversa, rimettere alla valutazione dei creditori tutti gli aspetti attinenti alla fattibilità economica della proposta di regolazione della crisi. La valutazione dei creditori deve peraltro, basarsi sulla puntuale informazione circa i dati contabili, economici e finanziari dell'impresa debitrice, oltre che sulle verifiche interne e sulle connesse valutazioni prospettiche, che sono state effettuate dall'attestatore nella fase di ammissione del concordato e che dovranno essere compiutamente verificate e confermate dal commissario giudiziale nella fase successiva all'ammissione e prima della votazione.

Orbene, nel caso di specie, la società ha presentato una proposta ed un piano di concordato di tipo essenzialmente liquidatorio, con cessione dei beni aziendali ad un assuntore ai sensi dell'art. 160, I comma, lett. b), l. fall..

A norma dell'art. 160, primo comma, lett. b), infatti, il piano concordatario può prevedere "l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore". Si tratta di un'innovazione rispetto alla disciplina anteriore alla L. 80/2005, che contemplava espressamente la figura dell'assuntore solo in relazione al concordato fallimentare .

L'assuntore è la figura che si accolla (in via cumulativa o liberatoria) le obbligazioni del debitore contenute nella proposta concordataria approvata, o che comunque assume in proprio l'obbligo di adempiere il concordato, e ciò a fronte ed in contropartita dell'attribuzione in suo favore delle attività del debitore; queste ultime gli vengono trasferite a condizione che gli obblighi concordatari (in particolare, quindi, il pagamento o il soddisfacimento dei creditori) siano stati esattamente adempiuti con i tempi e le modalità proposte, approvate e recepite nel decreto di omologa (il cui passaggio in giudicato costituisce titolo immediato e diretto, laddove non sottoposto a termine o condizione, per il trasferimento dei beni all'assuntore, assumendo sotto questo aspetto natura costitutiva alla pari di una pronuncia ex art. 2932 c.c.: Cass. 1.3.2010, n. 4863; Cass. 13.4.2007, n. 8832; Cass. 8.11.2002, n. 15716).



Inoltre, la ricorrente, qualificando espressamente il concordato proposto come liquidatorio, garantisce il soddisfacimento dei creditori chirografari di almeno il 20% ai sensi dell'art. 160 ult. comma l. fall. : in questi termini la proposta appare legittima anche con riferimento al limite ora imposto dal (ri)novellato art. 161 legge fall., il cui comma 4° prescrive che "la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari", aggiungendo peraltro che "La disposizione ... non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis".

Le relazioni del professionista di cui all'art. 161 l. fall., come successivamente integrate - che hanno attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo sotto il profilo economico-finanziario – appaiono complete e ben motivate, prevedendo per il medesimo la soddisfazione dei creditori privilegiati e chirografari entro il termine massimo di due anni.

Orbene, alla luce degli accertamenti compiuti e della documentazione integrativa acquisita, si ritiene, allo stato, possibile valutare positivamente la proposta concordataria effettuata, risultando ragionevole la previsione di una concreta fattibilità del concordato così come proposto alla luce delle valutazioni operate dal professionista attestatore e delle successive integrazioni e specificazioni, dovendosi rimandare ogni più approfondito e circostanziato esame della situazione all'ulteriore corso del giudizio sulla scorta degli accertamenti devoluti al Giudice Delegato e ai Commissari Giudiziali, in quanto la proposta ed il piano di concordato, nel complesso, tenuto conto di tutte le modifiche intervenute, risultano sufficientemente determinati da poter essere sottoposti al voto dell'adunanza dei creditori e non presentano, allo stato degli atti, evidenti profili di illegittimità.

In relazione alla richiesta di autorizzazione alla contrazione del finanziamento prededucibile ex art. 182 quinquies, comma 1, l.fall. richieste unitamente al deposito della memoria integrativa il Tribunale provvederà con separato decreto.

P.Q.M.

Letti gli artt. 160, 161, 162 ,163 , 163 bis e 186 bis l. fall.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo della società SALUMIFICIO FRATELLI SPIEZIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con sede in San Vitaliano (NA) alla Via Roma 10,18, C.F. 00277960639 , P.IVA n. 01238671216, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore Dott.ri Bruno Velonà e Arcangelo Sessa

DELEGA

quale Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Rosa Paduano



ORDINA

la convocazione dei creditori per il giorno 20.10.2020 ore 12.30 stabilendo che il presente provvedimento venga comunicato ai singoli creditori anche tramite pec entro il 20.09.2020

CONFERMA

commissari giudiziali il dott. Luciano Parente e l'Avv. Pierpaolo Barretta

STABILISCE

termine non superiore a quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito presso la Cancelleria del Tribunale, sezione fallimentare, di un importo pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per la gestione dell'intera procedura individuate in € 250.000,00

ORDINA

al ricorrente di consegnare ai commissari giudiziali entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie della società.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 04.06.2020

Il Giudice relatore

(dott.ssa Rosa Paduano)

Il Presidente

(dott.ssa Giuseppa D'Inverno)

